

## **ALIQUOTE IMU 2024**

**Delibera di C.C. n.62 del 21/12/2023**

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Detrazione massima 200 Euro.	6,0 ‰
2) Unità abitative e relative pertinenze locatate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete", "Patto per la Casa". <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	5,0 ‰
3) Unità immobiliari abitative e relative pertinenze locatate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione con allegata copia del contratto registrato e dell'attestato di rispondenza.</b>	9,0 ‰
4) Unità abitative e relative pertinenze, possedute da persone fisiche concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	8,3 ‰
5) Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locatate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012). <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	5,0 ‰
6) Fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b> <b>N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.</b>	9,0 ‰
7) Terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, situati nelle aree sondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2014" <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	5,2 ‰
8) Terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, situati nelle aree sondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2018" <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	7,6 ‰
9) Alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica.	10,6 ‰
10) Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557	1,0 ‰
11) Fabbricati di categoria catastale C/1-C/3 sfitti intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione al cui interno non viene svolta alcuna attività.	10,6 ‰
12) Fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C1-C3 concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 che alla data della locazione risultavano sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. <b>La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.</b>	9,0 ‰
13) Fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	10,6 ‰
14) Terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione dei fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	10,4 ‰

**RICORDA:**

- **NON È DOVUTA L'IMU** sull'abitazione principale (escluse cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C2-C6-C7).
  
- **VERSAMENTO ACCONTO:** ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 762, *“Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. [...] Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio”.*
  
- **COMUNICAZIONI PER LE ALIQUOTE AGEVOLATE: sono da presentare, a pena di decadenza dell'agevolazione, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione.**  

Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si sono persi i requisiti.
  
- **RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:** per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è **ridotta del 25%**.  

Per usufruire dell'aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione, per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2018 è necessaria l'**attestazione di rispondenza** del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.

Ai sensi del D.L. 21/06/2022, n. 73, art. 7, comma 1, l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, **fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.**
  
- **FABBRICATI MERCE:** ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 751, *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*